



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 13/11/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2015, n. 1912

Cont. n.1930/12/AL - TAR Bari - Consiglio di Stato - I.T. c / Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, notificato in data 18.06.2013, la dott.ssa LT. ha impugnato la sentenza emessa dal TAR Puglia n. 672/2013, che ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

con nota del 08.07.2013, prot. n. 7882, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 4 - Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, "rilevata l'estraneità dell'amministrazione regionale rispetto alle censure adottate con ricorso", ha comunicato l'opportunità di non costituirsi in giudizio;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi net giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pulifunzione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---